

[N. 195](#) - 2012 Reg.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **Numero 195**

### **Data: 03-04-2012**

**SETTORE : LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**SERVIZIO : FRONT OFFICE**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI UNITA' IMMOBILIARI IN  
E.E.P. - CONVENZIONATA. VERIFICA REQUISITI NUOVO  
ACQUIRENTE E DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE.**

**Istruttore: GIOVANNA BINI**

**Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO**

**Direttore: ANTONELLO LONGONI**

## **IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che il sig. BESANA EMILIO è proprietario delle unità immobiliari censite al N.C.E.U. Sez. CAS. – Fg. 1 – Mapp. 2131 sub 6 e 13 (abitazione e box auto), ubicate nel fabbricato sito in Via Gorizia 14, costruito dalla Soc. “Gabbi Emilio Costruzioni s.r.l.”, su terreno ceduto in proprietà, ai sensi dell’art. 35 legge 22.10.1971 n. 865;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Soc. Gabbi Emilio Costruzioni s.r.l. in data 17.04.1991, n. 528702/7065 di rep., a firma del notaio dott. Orlando Cornelio di Lecco;

Vista la nota del 2 aprile 2012, con la quale il Signor BESANA EMILIO ha chiesto di poter cedere le unità immobiliari di cui sopra e, contestualmente, ha trasmesso la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti del Signori Besana Maria Grazia e Bazzi Davide;

Atteso che l’art. 9 della convenzione in argomento, cita:

“Le alienazioni successive alla prima..... dovranno attenersi al dettato dell’art. 35 della Legge 865/71 nonché dell’art. 18 del vigente Regolamento di cui al paragrafo d) delle premesse”;

Atteso altresì che l’art. 18 del Regolamento recita: “Gli alloggi costruiti su aree cedute in diritto di proprietà non possono essere alienati né formare oggetto di diritti reali di godimento per 10 anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità .....

Considerato che, nella fattispecie, sono trascorsi i 10 anni previsti dall’art 9 della convenzione (4.5.1999);

Vista la documentazione relativa ai Signori Besana Maria Grazia e Bazzi Davide, dalla quale risulta il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione e dalla normativa vigente per l’assegnazione di alloggi di e.e.p.;

Vista la stima del prezzo di cessione, effettuata ai sensi della convenzione in argomento;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti, adottano atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall’Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all’arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Visto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Bilancio di previsione per l’anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 21.12.2011, con il quale viene prorogato il termine di approvazione del Bilancio 2012 al 31.03.2012;

Richiamato il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha previsto il differimento termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012.

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l’art. 20 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le leggi in materia

**DETERMINA**

per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

1. Di autorizzare il sig. BESANA EMILIO a cedere le unità immobiliari di sua proprietà site in Via Gorizia, ai Signori Besana Maria Grazia e Bazzi Davide, in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di e.e.p.;
2. Di approvare il prezzo di cessione, determinato ai sensi delle convenzioni di cui alle premesse, per un totale indicativo di €. 127.470,00./;
3. Di dare atto che le parti dovranno attenersi al dettato del Regolamento Comunale che prevede: che le singole note di trascrizione dovranno essere trasmesse al Comune entro sei mesi dall'atto di trasferimento.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
Laura Castelnuovo

IL DIRETTORE DI SETTORE  
arch Antonello Longoni